Revisori legali. In scadenza la comunicazione del domicilio digitale

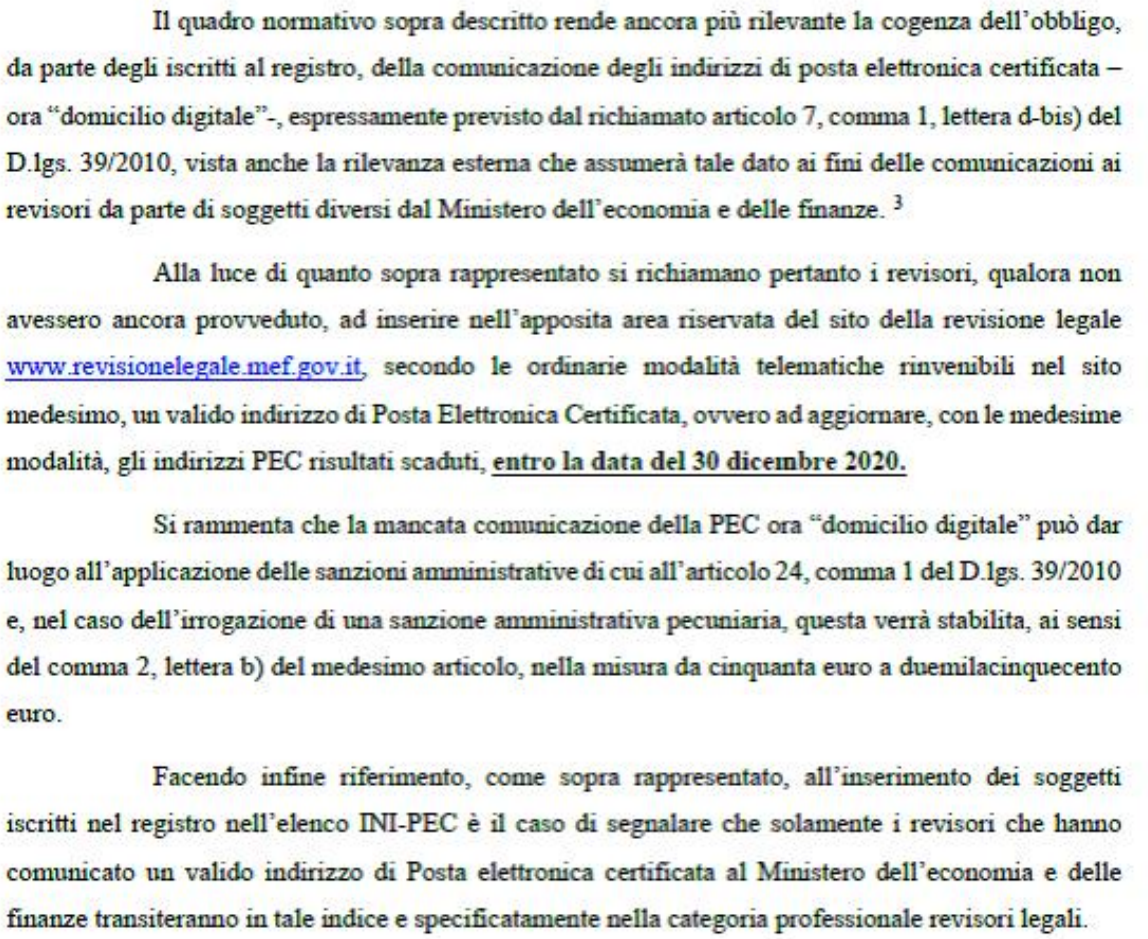

Il quadro normativo sopra descritto rende ancora più rilevante la cogenza dell'obbligo, da parte degli iscritti al registro, della comunicazione degli indirizzi di posta elettronica certificata – ora "domicilio digitale"-, espressamente previsto dal richiamato articolo 7, comma 1, lettera d-bis) del D.lgs. 39/2010, vista anche la rilevanza esterna che assumerà tale dato ai fini delle comunicazioni ai revisori da parte di soggetti diversi dal Ministero dell'economia e delle finanze. [3]

Alla luce di quanto sopra rappresentato si richiamano pertanto i revisori, qualora non avessero ancora provveduto, ad inserire nell'apposita area riservata del sito della revisione legale www.revisionelegale.mef.gov.it, secondo le ordinarie modalità telematiche rinvenibili nel sito medesimo, un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ovvero ad aggiornare, con le medesime modalità, gli indirizzi PEC risultati scaduti, **entro la data del 30 dicembre 2020.**

Si rammenta che la mancata comunicazione della PEC ora "domicilio digitale" può dar luogo all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 24, comma 1 del D.lgs. 39/2010 e, nel caso dell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, questa verrà stabilita, ai sensi del comma 2, lettera b) del medesimo articolo, nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.

Facendo infine riferimento, come sopra rappresentato, all'inserimento dei soggetti iscritti nel registro nell'elenco INI-PEC è il caso di segnalare che solamente i revisori che hanno comunicato un valido indirizzo di Posta elettronica certificata al Ministero dell'economia e delle finanze transiteranno in tale indice e specificatamente nella categoria professionale revisori legali.

Con circolare del 3 dicembre 2020, n. 23, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce le istruzioni in merito all'obbligo della comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti iscritti al Registro dei revisori legali e all'inserimento dei soggetti medesimi nel pubblico elenco denominato "*Indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) delle imprese e dei professionisti*". Nel documento evidenziato che i revisori dovranno ad inserire

nell'apposita area riservata del sito della revisione legale www.revisionelegale.mef.gov.it, **un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata**, ovvero ad aggiornare, con le medesime modalità, gli indirizzi PEC risultati scaduti, **entro la data del 30 dicembre 2020.** A tal proposito, rammenta la Ragioneria, la mancata comunicazione della PEC ora "*domicilio digitale*" può dar luogo all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 24, comma 1 del D.Lgs. 39/2010 e, nel caso dell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, questa verrà stabilita, ai sensi del comma 2, lettera *b)* del medesimo articolo, **nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro**.

Link al testo della Circolare Ministero dell'Economia delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – del 3 dicembre 2020, n. 23, con oggetto: REGISTRO DEI REVISORI – Comunicazione domicilio digitale da parte degli iscritti al Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed iscrizione dei revisori legali nell'Indice Nazionale dei domicili digitali – INI-PEC, delle imprese – D.L. 16/07/2020, n.76, conv., con mod., dalla L. 11/09/2020, n.120, "c.d. *Decreto Semplificazioni*" – Art. 16, comma 7 del D.L. 29/11/2008, n. 185, , conv., con mod., dalla L. 28 01 2009, n. 2 – MEF-RGS -(Prot. 229083 del 03/12/2020)